

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO
SEZIONE I CIVILE

In persona del Giudice Istruttore dott.ssa Silvia Vitro', in funzione di Giudice unico

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 23633/2009 R.G.

PROMOSSA DA:

CHIANELLO FABRIZIO, difeso dagli avv.ti Fabio Labruna, Francesco Paolo Ruggeri Laderchi, Giovanni Gomez Paloma, Emanuele Panattoni e Carlo Sarasso per delega a margine dell'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

CISALPINA TOURS SPA, difesa dagli avv.ti Mario Napoli, Enrico Giliberti, Stefano Alberto Villata e Andrea Raffaelli, per delega in calce alla comparsa di costituzione

CONVENUTA

OGGETTO: patti di non concorrenza

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attore:

- Accertare e dichiarare la nullità del patto di non concorrenza sottoscritto il 14/6/2007 a Milano da Fabrizio Chianello e Cisalpina Tours spa
- Rigettare e comunque respingere tutte le domande anche riconvenzionali e le eccezioni promosse dalla difesa di controparte in quanto nulle, inammissibili, infondate in fatto e in diritto e del tutto sformite di prova
- Condannare la convenuta al pagamento di spese diritti e onorari di causa
- In via istruttoria: ci si oppone alle prove avversarie e in subordine si chiede la prova contraria; ammettersi le prove orali...(v. figlio di p.c. allegato la verbale di udienza)



Per la convenuta:

A) In via principale: dichiarare inammissibile, improcedibile o comunque infondata e respingere con ogni miglior formula la domanda proposta dall'attore

- In via riconvenzionale: accertato l'inadempimento dell'attore, al punto (iii) dell'impegno di non concorrenza assunto il 14/6/2007, condannare l'attore al risarcimento, a favore di Cisalpina, dei danni da quest'ultima subiti in conseguenza di tale inadempimento, nella misura, eventualmente determinata anche in via equitativa, che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria

- sempre in via riconvenzionale: accertato l'inadempimento dell'attore ai punti (i) e (ii) dell'impegno di non concorrenza assunto il 14/6/2007, condannare l'attore al pagamento a Cisalpina della penale prevista dal predetto impegno, pari ad €. 3.000.000, nonché al risarcimento dell'ulteriore danno, nella misura che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria

- sempre in via riconvenzionale: determinare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dall'attore per ogni violazione ed inosservanza successiva degli obblighi di non concorrenza di cui ai punti (i) e (ii), nonché (iii) previsti dall'accordo del 14/6/2007

- sempre in via riconvenzionale: ordinare la pubblicazione della sentenza a cura e spese dell'attore

- Accertata l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. del teste sig. Pasquale Chianello, escusso in data 6/7/2011, in quanto lo stesso potrebbe essere parte del presente procedimento, essendosi anch'egli impegnato con il contratto preliminare di compravendita a che l'attore non svolgesse attività in concorrenza, e del teste sig. Paolo Tuccitto, escusso in data 6/4/2011 e 16/11/2011, in quanto, nella sua qualità di socio di Nemesis e amministratore di Last Minute Tour spa, è correo nella violazione del patto di non concorrenza, per l'effetto, dichiararsi la nullità delle corrispondenti deposizioni

- In ogni caso, con vittoria di diritti, spese e onorari del presente giudizio

- Con espressa riserva di richiedere l'inibitoria in via cautelare delle condotte dell'attore in violazione dell'impegno di non concorrenza

B) In via istruttoria: ammettersi prova orale...e consulenza tecnica...(v. foglio di p.c. allegato al verbale di udienza)

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con atto di citazione notificato in data 15/7/2009 il sig. Fabrizio Chianello conveniva in giudizio la Cisalpina Tours spa, riferendo:

- che Cisalpina è nata nel 1970 a Torino come singola agenzia di viaggi, per iniziativa di Pasquale Chianello, che nel tempo essa è diventata una delle agenzie di riferimento nel settore del c.d. Business Travel, che nel 1989 Fabrizio Chianello, figlio di Pasquale, è entrato in azienda e che nel 1997 Cisalpina si è espansa anche nel settore del turismo di piacere (c.d. Leisure) con il progetto "Vivere&Viaggiare", seguito da Fabrizio Chianello;
- che nel 2006 hanno avuto luogo contatti tra Cisalpina e il management di Bluvacanze spa, primo competitor nazionale di Cisalpina nel settore Leisure;
- che nel 2007 le trattative sono approdate ad una complessa operazione societaria, per cui:

.la neo costituita Blu Holding spa (partecipata da Investitori Associati e da tre società lussemburghesi, Dorotea Sa, Marman Sa e Lafate Sa, rispettivamente riferibili ai manager di Bluvacanze, Vittorio Manzini, Mario Manzini e Alberto Dal Zillo- Manager B-, e proprietaria del 100% delle azioni di Bluvacanze spa), con contratto di compravendita del 14/6/2007 in esecuzione del contratto preliminare del 15/4/2007, ha acquistato dalla Cisalpina Italia spa (la cui maggioranza era detenuta da Pasquale Chianello e in cui Fabrizio Chianello non aveva alcuna partecipazione) l'intero capitale sociale di Cisalpina Tours spa, per il prezzo di €. 46.150.000;

.Fabrizio Chianello, già manager di Cisalpina, in esecuzione dell'Accordo di Investimento e Parasociale sottoscritto il 15/4/2007 con Investitori Associati e con i Manager B suddetti, ha investito in Blu Holding spa la somma di €. 5.550.000 per acquisirne il 10% del capitale sociale ed è stato nominato amministratore delegato di Cisalpina e membro del CdA delle altre società del gruppo;

.con l'atto di adesione del 14/6/2007 Cisalpina è subentrata in tutti i diritti e ha assunto tutti gli obblighi parasociali contenuti nel predetto Accordo e ad essa riferibili;

.con il contratto preliminare di compravendita del 15/4/2007 Cisalpina Italia spa e Pasquale Chianello hanno assunto, anche per conto delle proprie parti correlate (tra cui Fabrizio Chianello) un obbligo di non concorrenza della durata di cinque anni a far data dal 14/6/2007 (art. 10), secondo il quale viene assunto l'impegno a:

.."*(i) non svolgere, in proprio, in associazione con terzi o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, alcuna attività, all'interno del territorio della Repubblica Italiana, nel campo dell'intermediazione e vendita diretta al pubblico (ivi incluse le imprese) di soggiorni, viaggi, crociere e biglietti aerei, ferroviari e marittimi;*

(ii) non assumere e comunque detenere partecipazioni in società che svolgano, all'interno del territorio della Repubblica Italiana, attività nel campo della intermediazione e vendita diretta al pubblico (ivi incluse le imprese) di soggiorni, viaggi, crociere e biglietti aerei, ferroviari e marittimi, fermo restando che non si terrà peraltro conto delle partecipazioni non superiori all'1% eventualmente possedute, a titolo di investimento meramente



finanziario, in società quotate su un mercato regolamentato in Italia o all'estero;

(iii) non prestare la propria opera quali amministratori, agenti e dipendenti, e a non fornire assistenza, collaborazione o consulenza e a non mettere, in qualsiasi altro modo o a qualsiasi altro titolo, le proprie conoscenze a disposizione, a tempo pieno o parziale, di terzi nel settore di attività e nell'ambito geografico sopra indicati";

.Fabrizio Chianello, in esecuzione di detta previsione contrattuale, con accordo integrativo sottoscritto il 14/6/2007, si è obbligato nei confronti di Cisalpina al rispetto di un impegno di non concorrenza di contenuto identico a quello sopra descritto;

.l'Accordo di Investimento e Parasociale del 15/4/2007, poi, contiene un altro patto di non concorrenza, all'art. 17, secondo il quale:

..*"Alla cessazione dalla carica di consigliere o di amministratore delegato di Cisalpina, solo ed esclusivamente per le ipotesi diverse da una revoca senza giusta causa ovvero dimissioni (dalla carica di amministratore) con giustificato motivo, il manager C (cioè Fabrizio Chianello) potrà essere soggetto- ad esclusiva e discrezionale scelta di Cisalpina- ad un obbligo di non concorrenza relativo all'attività esercitata, a tale data, dal Gruppo. Tale divieto- ove Cisalpina ne richieda l'attivazione entro 10 giorni lavorativi dalla data di cessazione della carica del manager C- resterà in vigore per un periodo di tre anni dalla data di cessazione medesima e sarà remunerato dal pagamento- da parte di Cisalpina a favore del Manager C- di un importo annuo lordo pari ad €. 100.000 per ciascuno dei tre anni di vigenza dell'obbligo di non concorrenza, da corrispondersi all'inizio dell'anno solare di riferimento. In virtù dell'obbligo di non concorrenza, il manager C sarà tenuto, nella zona geografica costituita dal territorio della Repubblica Italiana, a: (i) non assumere o detenere, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, partecipazioni in società o imprese comunque operanti nel settore di attività e nell'ambito territoriale sopra indicati, fermo restando che non si terrà peraltro conto delle partecipazioni non superiori al 2% in società quotate possedute a titolo di investimento meramente finanziario; (ii) non prestare la propria opera quale amministratore, agente e dipendente e a non fornire assistenza, collaborazione o consulenza e a non mettere, in qualsiasi altro modo e a qualsiasi altro titolo, le proprie conoscenze a disposizione, a tempo pieno o parziale, di terzi nel settore di attività e nell'ambito geografico sopra indicate":*

- che questo secondo patto di non concorrenza non è mai stato azionato da Cisalpina;

- che a partire dal 2008 sono emerse difficoltà di collaborazione tra Fabrizio e Pasquale Chianello e il Manager B, che Fabrizio Chianello ha eseguito alcune indagini sulle condizioni di Bluvacanze, che gli amministratori di Bluvacanze, espressione di Investitori Associati, hanno dato mandato alla società Deloitte Advisory Financial Service spa di eseguire analisi contabile/finanziaria su Bluvacanze e su

Cisalpina, che in data 23/1/2009 Fabrizio Chianello ha depositato presso il Tribunale di Milano un ricorso ex art. 2409 c.c. per denunciare irregolarità relative alla gestione di Bluvacanze, e che la gestione delle società del gruppo è stata affidata ad un unico amministratore, Ing. Marco Ficarra, affiancato dal prof. Marco Reboa per la verifica delle irregolarità;

- che, intanto, in data 4/2/2009, l'assemblea dei soci di Cisalpina ha revocato i sig.ri Fabrizio e Pasquale Chianello dalle cariche di amministratore delegato e presidente di Cisalpina, in forza di una invocata giusta causa, e che in realtà le vere motivazioni dipendevano da accordi con i Manager B;

- che Fabrizio Chianello ha attivato procedimento arbitrale per accertare l'inesistenza di una giusta causa di revoca e la condanna della Cisalpina al pagamento della penale prevista;

- che Cisalpina in data 17/3/2009 ha assunto una nuova delibera assembleare per confermare nei contenuti la delibera del 4/2/2009 e al fine di sostituirla, ex art. 2377 c.c.;

- che Fabrizio Chianello, ritenendo improbabile il rientro in Cisalpina, ha deciso di iniziare un nuovo percorso manageriale con la società Last Minute Tour spa, ed infatti in data 2/4/2009, è stato nominato Presidente di Last Minute e in data 22/4/2009 è stato assunto in qualità di direttore generale di tale società, con decorrenza giugno 2009;

- che in data 6/5/2009 Cisalpina ha depositato davanti al Tribunale di Monza ricorso ex art. 700 c.p.c., chiedendo che fosse ordinato a Fabrizio Chianello di astenersi dal prestare la propria opera quale amministratore e dipendente di Last Minute, invocando la violazione del patto di non concorrenza stipulato il 14/6/2007, e che il Tribunale di Monza si è dichiarato incompetente.

A questo punto, l'attore Fabrizio Chianello ha chiesto che sia dichiarata la nullità del patto di non concorrenza sottoscritto da Fabrizio Chianello il 14/6/2007, in esecuzione dell'obbligo ex art. 1381 c.c. assunto dal padre (unico patto di non concorrenza in vigore, non essendo quello contenuto nell'Accordo del 15/4/2007 stato attivato da Cisalpina), sostenendo:

- che tale patto non può essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 2596 c.c., ma deve essere analizzato ai sensi dell'art. 1346 c.c.;

- che in particolare la nullità riguarda il punto (iii), trattandosi di oggetto illecito, per contrarietà all'ordine pubblico interno, perché comporta (senza la previsione di alcun corrispettivo) la radicale esclusione per un quinquennio di qualsiasi attività professionale del Chianello nel suo settore di riferimento (in contrasto, quindi con le norme costituzionali a tutela del lavoro, art. 4 e 35);

- che i medesimi vizi sussisterebbero anche laddove il patto in questione fosse ricondotto alla previsione dell'art. 2596 c.c.;

- che la causa del patto non coincideva con la causa della promessa del fatto del terzo, cioè con la causa del rapporto tra promittente e



promissario, ma doveva essere rinvenuta nel rapporto tra promittente e terzo.

La convenuta Cisalpina Tours spa, costituitasi con comparsa del 25/11/2009, ha contestato i motivi di opposizione, osservando:

- che il Tribunale di Milano ha definito il procedimento ex art. 2409 c.c., su indicato, dichiarando non luogo ad ulteriormente provvedere;
- che la Cisalpina ha promosso azione di concorrenza sleale nei confronti di Fabrizio Chianello e della Last Minute Tour spa (causa pendente davanti al Tribunale di Torino), contestando ai convenuti condotte di storno di dipendenti, storno di associati in partecipazione della rete di agenzie, denigrazione di Cisalpina, sottrazione di dati aziendali, storno di clientela, ecc.;
- che Fabrizio Chianello ha violato il patto di non concorrenza del 14/6/2007, sia relativamente al punto (iii), sia relativamente agli altri due punti;
- che, infatti, egli detiene nella sostanza il controllo del capitale della Last Minute Tour, come confessato da lui stesso a talune persone (Maria Delli Castelli, associata Cisalpina dell'agenzia di Pinerolo, Paolo Combetto, dipendente di Cisalpina del settore elaborazione dati) e come emergente da una serie di indizi (la sede legale di Last Minute è stata trasferita da Agrate a Torino, presso lo stesso indirizzo dello studio del rag. Antonio Chianello, zio di Fabrizio Chianello; la sede operativa di Last Minute è stata spostata da Agrate a Rosta, dove operano i Chianello e vi è la sede operativa di Cisalpina; il consiglio di amministrazione di Last Minute è composto da 4 membri- oltre Fabrizio Chianello-, di cui 3, Ezio Bironi, Paolo Tuccitto e Marco Rousset, sono riferibili ai Chianello, in quanto ex dipendenti e dirigenti di Cisalpina; è stato nominato presidente del collegio sindacale il rag. Alfonso Riggi, soggetto di fiducia dei Chianello; nell'assemblea del 2/4/2009 la Alba Tour srl, che indirettamente controllava Last Minute, è stata rappresentata dal commercialista Antonio Chianello, zio di Fabrizio Chianello; da ultimo il capitale sociale di Last Minute è detenuto per la maggioranza dalla società Nemesis srl, ripartita tra i signori Graziani, Tuccitto e Rousset, ex dipendenti di Cisalpina e amici del Chianello, i quali agiscono come prestanome di Fabrizio Chianello);
- che il patto di non concorrenza del 14/6/2007 non è nullo (potendo il Chianello prestare la propria attività in altri sotto-settori del turismo), che esso trova la propria causa nella promessa dell'obbligo del terzo, che è stato ritenuto dall'acquirente di Cisalpina elemento essenziale della decisione di procedere a tale acquisto e che è intervenuto nell'ambito della complessa operazione di acquisizione e di reinvestimento ad esito della quale Fabrizio Chianello è divenuto socio al 10% di Blu Holding.

La convenuta ha concluso chiedendo, in via riconvenzionale:

- che sia accertato l'inadempimento dell'attore al punto (iii) del patto di non concorrenza e che l'attore sia condannato al risarcimento del danno relativo;

- che sia accertato l'inadempimento dell'attore ai punti (i) e (ii) del patto di non concorrenza e che l'attore sia condannato a pagare a Cisalpina la penale di €. 3.000.000 prevista da tali punti e a risarcire l'ulteriore danno;
- che sia determinata la somma ex art. 614 bis c.p.c., per ogni violazione o inosservanza successiva degli obblighi di non concorrenza;
- che sia ordinata la pubblicazione della sentenza su giornali.

2) In primo luogo, va **respinta** la domanda attorea di dichiarazione della **nullità** del patto di non concorrenza sottoscritto il 14/6/2007 da Fabrizio Chianello e Cisalpina Tours spa.

Innanzitutto, si osserva che l'attore ha contestato la validità di tale patto solo relativamente al punto (iii), come emerge chiaramente dalla pag. 16 dell'atto di citazione.

Tale patto ("(iii) non prestare la propria opera quali amministratori, agenti e dipendenti, e a non fornire assistenza, collaborazione o consulenza e a non mettere, in qualsiasi altro modo o a qualsiasi altro titolo, le proprie conoscenze a disposizione, a tempo pieno o parziale, di terzi nel settore di attività e nell'ambito geografico sopra indicati- cioè nel campo della intermediazione e vendita diretta al pubblico, ivi incluse le imprese, di soggiorni, viaggi, crociere e biglietti aerei, ferroviari e marittimi") trova la propria causa nella promessa dell'obbligo del terzo da parte dei venditori di Cisalpina in occasione dell'acquisto di quest'ultima da parte di Blu Holding (preliminare del 15/4/2007, doc. 3 di parte convenuta).

Ed infatti, in relazione a detto obbligo le parti hanno altresì pattuito (doc. 3 di parte convenuta): "*Il sopraesteso obbligo di non concorrenza costituisce elemento essenziale e determinante nella decisione dell'acquirente di addivenire all'acquisto delle azioni ai termini e alle condizioni di cui al presente contratto e deve intendersi integralmente remunerato nel prezzo*".

E Fabrizio Chianello ha dato esecuzione alla suddetta previsione contrattuale (in base all'art. 10 del contratto preliminare) con l'accordo integrativo del 14/6/2007.

Trattandosi di patto di non concorrenza inserito in una più complessa operazione negoziale, non è nel presente caso applicabile l'art. 2596 c.c., secondo il quale: "*[I]. Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni. [II]. Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio*". In tal senso la giurisprudenza: "*Le clausole di non concorrenza inserite nei contratti risultano valide ancorché non specificamente*



sottoscritte, non necessitando esse di alcuna doppia sottoscrizione qualora i contratti non siano predisposti unilateralmente e non rivestendo i resistenti la qualità di consumatore, né risulta applicabile nella specie l'art. 2596 c.c. in quanto dette clausole non costituiscono accordi autonomi ma accedono ad una regolamentazione di più ampio contenuto", Trib. Milano, 01/06/2011.

In ogni caso, il patto in questione non appare violare (come sostiene l'attore) i principi di ordine pubblico a tutela del lavoro, perché il suo contenuto non appare comportare la radicale esclusione per un quinquennio di qualsiasi attività professionale del Chianello nel suo settore di riferimento.

In particolare, il patto esclude l'attività del Chianello dall'ambito della "intermediazione e vendita diretta al pubblico, ivi incluse le imprese, di soggiorni, viaggi, crociere e biglietti aerei, ferroviari e marittimi".

E' vero che, secondo la giurisprudenza, "È nullo, in quanto contrastante con l'ordine pubblico costituzionale (art. 4 e 35 cost.), il patto di non concorrenza diretto, non già a limitare l'iniziativa economica privata altrui, ma a precludere in assoluto ad una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento" (Cass. civ., sez. I, 19/12/2001, n. 16026).

Tuttavia, come sottolineato dalla parte convenuta e non contestato specificamente dall'attore, nel medesimo settore del turismo vi sono i sottosettori costituiti dalla gestione di catene di strutture turistiche e alberghiere e dall'attività di tour operator.

Per tale motivo il patto suddetto non appare impedire al Chianello l'esercizio di attività manageriale in questi campi, appartenenti al stesso settore economico in cui il medesimo risulta aver operato negli ultimi anni (in particolare, dal doc. 40- depositato, come prova in materia contraria, dalla parte convenuta- risulta lo svolgimento di attività, da parte di Fabrizio Chianello, anche quale amministratore di società tour operator).

2.1) Si osserva, allora, che, stante la validità del patto di non concorrenza, come sopra argomentato, risulta sussistente la violazione (lamentata dalla parte convenuta) del patto di non concorrenza, punto (iii), da parte di Fabrizio Chianello, avendo egli assunto la carica di presidente e direttore generale di Last Minute, diretta concorrente di Cisalpina Tours spa.

2.2) Va, invece, respinta la domanda riconvenzionale della parte convenuta avente ad oggetto l'accertamento della violazione, da parte dell'attore, del patto di non concorrenza del 14/6/2007, relativamente ai punti (i) e (ii).

Tali punti prevedono il divieto per l'attore di svolgere, in proprio, in associazione con terzi o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, attività nel campo dell'intermediazione e vendita

diretta al pubblico di prodotti turistici e il divieto di assumere e comunque detenere partecipazioni in società che svolgano detta attività.

Essendo pacifico che Fabrizio Chianello non abbia acquisito partecipazione nel capitale sociale della Last Minute, la parte convenuta ha sostenuto che egli sia socio occulto della stessa e che per tale motivo avrebbe violato il patto di non concorrenza (che estende il divieto ai casi di partecipazione *indiretta* all'attività di intermediazione e vendita suddetta).

Si osserva, tuttavia, che, da un lato, dalle testimonianze escusse non emerge la prova che il Chianello abbia confessato a terzi di aver "acquistato" la società Last Minute.

E' vero che la teste Maria Delli Castelli (agente di viaggio collegato a Cisalpina) ha affermato che, durante un incontro con Fabrizio Chianello, a Pinerolo, in data 26/3/2009 (incontro al quale aveva partecipato anche il sig. Paolo Tuccitto), l'attore le aveva detto "di aver acquistato Last Minute".

Tuttavia, da un lato tale frase, attribuita la sig. Fabrizio Chianello, non costituisce prova certa e univoca della qualità del Chianello di socio occulto della Last Minute, potendo essere dettata da semplice vanteria.

In ogni caso, la suddetta dichiarazione della sig.ra Delli Castelli risulta smentita dal teste Paolo Tuccitto, dipendente della Last Minute Tours, il quale ha affermato che nella occasione predetta Fabrizio Chianello si era limitato a dire che avrebbe assunto cariche manageriali in Last Minute e non aveva dichiarato di aver acquistato Last Minute.

Il teste Tuccitto ha ribadito le sue dichiarazioni anche in sede di confronto con la sig.ra Delli Castelli.

Né è accoglibile l'eccezione, sollevata dalla parte convenuta, di incapacità a testimoniare del sig. Tuccitto, rilevato che il fatto che il medesimo sia socio della società Nemesis (detentrica di una parte del capitale sociale di Last Minute) non comporta un suo interesse a prendere parte alla presente causa, non integrando detta partecipazione, di per sé, alcun concorso del medesimo nel presunto inadempimento del Chianello al patto di non concorrenza ed avendo comunque, la presente causa, ad oggetto solo azioni contrattuali da parte della convenuta.

Né, poi, può ritenersi che le dichiarazioni della sig.ra Delli Castelli trovino conferma in quelle del marito, Domenico Sicca (che riferisce, vagamente, solo quanto raccontatogli dalla moglie), o in quelle dell'investigatore privato della parte convenuta, Demiro Massesi Papalia (che, pur essendo stato seduto al tavolo vicino a quello dei sig.ri Delli Castelli, Tuccitto e Chianello, nell'occasione sopra descritta, dichiara di non aver sentito la Delli Castelli e il Chianello pronunciare le frasi relative all'"acquisto" della Last Minute).

Né rileva, ai fini della confessione sopra indicata, la testimonianza di Combetto Paolo, impiegato di Cisalpina Tours.

Infatti, anche se il medesimo ha dichiarato che nel corso del colloquio di lavoro con Fabrizio Chianello quest'ultimo aveva detto di aver acquistato Last Minute e di stare per assumerne il ruolo di presidente, il teste Buico Maurizio (impiegato di Last Minute), che era stato presente al predetto colloquio, ha negato che il Chianello avesse dichiarato di aver acquistato la Last Minute e ha riferito che il Chianello si era limitato a dire che stava per assumere la presidenza di tale società.

Anche i testi Fabio Colombo, impiegato di Last Minute, e Andrea Castelli, tecnico informatico di Last Minute, entrambi presenti al colloquio suddetto, hanno negato che il Chianello avesse detto di aver acquistato la Last Minute; in particolare Fabio Colombo afferma che il Chianello si era limitato a dire che avrebbe assunto una posizione importante in Last Minute.

Ed allora appare probabile che il teste Combetto abbia frainteso le parole del Chianello (che, appunto, forse si era riferito solo alla possibilità di acquisire una posizione importante in Last Minute), tenuto anche conto che, in sede di confronto del medesimo con il teste Buico, egli è apparso incerto sui tempi e i contenuti di alcune sue conversazioni con il Buico.

Né rilevano le dichiarazioni della teste Denise Lio, impiegata presso l'agenzia Vivere&Viaggiare di Pinerolo, che nega di aver sentito, in data 28/3/2009, il sig. Pasquale Chianello dire, all'interno dell'agenzia, alla sig.ra Maria Delli Castelli, che il figlio, Fabrizio Chianello, aveva rilevato la Last Minute con i denari del padre (d'altra parte anche la teste Delli Castelli ha negato che Pasquale Chianello le avesse detto tale cosa).

Si osserva, poi, che alcuni fatti segnalati dalla parte convenuta a dimostrazione dell'acquisizione da parte del Chianello della posizione di socio occulto della Last Minute, non appaiono rivestire i caratteri di indizi gravi, precisi e concordanti in tal senso, non avendo gli stessi significato univoco.

In particolare, lo spostamento della sede legale a Torino, presso un indirizzo, coincidente con lo studio del rag. Antonio Chianello, zio di Fabrizio Chianello, lo spostamento della sede operativa di Last Minute da Agrate a Rosta, dove operano i Chianello, e la presenza nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale di Last Minute di persone note al sig. Chianello, possono spiegarsi semplicemente con l'interesse del nuovo presidente e direttore generale della Last Minute, Fabrizio Chianello, di creare un gruppo di collaborazione, all'interno della società, con persone a lui note e di operare in condizioni e luoghi a lui più confacenti, senza che tali situazioni possano dirsi collegate con sicurezza alla qualità di socio occulto del Chianello.

Né appare costituire indizio univoco della qualità di socio occulto del Chianello l'osservazione che la società Nemesis srl, nuova detentrica di parte del capitale sociale di Last Minute, sia partecipata da persone note al Chianello e prive di ingenti risorse finanziarie e che il denaro utilizzato da Nemesis per un



finanziamento cospicuo alla Last Minute potrebbe essere arrivato da Fabrizio Chianello.

Infatti, la parte convenuta non ha in alcun modo dimostrato che tale suo sospetto sia fondato, potendo la Nemesis aver reperito il denaro in altro modo e non essendo, comunque, provato che il finanziamento alla Last Minute sia stato operato direttamente o indirettamente, dal Chianello.

2.3) Si nota, dunque, che l'unica violazione del patto di non concorrenza ascrivibile all'attore è quella relativa al punto (iii) su descritto.

Tuttavia, va respinta la domanda riconvenzionale della parte convenuta di condanna dell'attore al risarcimento dei danni derivati dal fatto che il Chianello ricopra la carica di presidente e direttore generale della Last Minute.

Infatti, nelle proprie difese la parte convenuta identifica le circostanze dannose in fatti di concorrenza sleale (storno di dipendenti, storno di clienti, ecc.) che sono ulteriori rispetto alla mera circostanza che il Chianello ricopra le suddette cariche amministrative e sono oggetto di altra causa pendente tra le stesse parti davanti a questo Tribunale.

Va, altresì, respinta l'istanza della convenuta ex art. 614 bis c.p.c. ("[I]. Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.

[II]. Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile"), considerato che la parte convenuta non ha chiesto, nelle proprie conclusioni, la pronuncia dell'inibitoria dell'esercizio delle suddette cariche amministrative del Chianello all'interno della Last Minute.

Non può, pertanto, esservi, oltre all'accertamento della violazione del patto di non concorrenza, ordine del giudice nei confronti del Chianello di cessazione dal ricoprire dette cariche e dunque non può neppure poi esservi sanzione per la violazione di un tale ordine.

3) La parziale soccombenza reciproca delle parti induce a ritenere equo compensare le spese processuali nella misura di due terzi.

La parte attrice va poi condannata a rimborsare alla convenuta il restante terzo delle spese processuali, nella misura liquidata nel

dispositivo (sulla base del Decreto Ministeriale n. 140 del 20/7/2012, contenente il Regolamento per la determinazione dei parametri di liquidazione).

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta;
respinge la domanda della parte attrice di dichiarazione di nullità del patto di non concorrenza del 14/6/2007 su descritto;
accerta l'inadempimento dell'attore Fabrizio Chianello rispetto al patto di non concorrenza del 14/6/2007, punto (iii);
respinge tutte le altre domande riconvenzionali della parte convenuta;
dichiara compensate le spese processuali tra le parti nella misura di due terzi;
condanna l'attore Fabrizio Chianello a rimborsare alla convenuta Cisalpina Tours spa il restante terzo delle spese processuali, terzo che liquida in €. 9.000 per competenze, oltre Iva e Cpa.

Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 1/3/2013.

Il G.I.